



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 125/18

Lussemburgo, 4 settembre 2018

Sentenza nella causa C-80/17

Fundo de Garantia Automóvel / Alina Antónia Destapado Pão Mole Juliana e
Cristiana Micaela Caetano Juliana

Un veicolo che non sia stato ritirato ufficialmente dalla circolazione e che sia idoneo a circolare deve essere coperto da un'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli anche se il suo proprietario, non avendo più intenzione di guidarlo, ha scelto di lasciarlo stazionato su un terreno privato

Gli Stati membri possono prevedere che, qualora la persona soggetta all'obbligo di stipulare un'assicurazione della responsabilità civile per il veicolo coinvolto in un sinistro non abbia adempiuto tale obbligo, l'organismo di indennizzo nazionale possa rivalersi contro tale persona, quand'anche essa non sia civilmente responsabile dell'incidente

La sig.ra Alina Antónia Juliana era proprietaria di un autoveicolo immatricolato in Portogallo. Per ragioni di salute, aveva cessato di guidarlo e lo aveva lasciato stazionato nel cortile di casa, senza peraltro avviare il procedimento per il ritiro ufficiale dalla circolazione. Nel novembre 2006, il figlio della sig.ra Juliana ha preso possesso del veicolo senza l'autorizzazione e all'insaputa della madre. Il veicolo è uscito di strada, causando il decesso del figlio della sig.ra Juliana e quello di altre due persone che si trovavano a bordo come passeggeri. La sig.ra Juliana non aveva stipulato, alla data dell'incidente, un'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di tale veicolo (assicurazione per la responsabilità civile autoveicoli). Il Fundo de Garantia Automóvel (Fondo di garanzia automobilistica, Portogallo) ha indennizzato gli aventi diritto dei passeggeri per i danni derivanti dall'incidente. Ritenendo che la sig.ra Juliana fosse soggetta all'obbligo di stipulare un'assicurazione della responsabilità civile per il suo veicolo e che non avesse adempiuto tale obbligo, il Fondo ha poi, in conformità alla possibilità prevista dal diritto portoghese, convenuto in giudizio, in particolare, la sig.ra Juliana chiedendole il rimborso della somma di EUR 437.345,85, da esso versato agli aventi diritto dei passeggeri. La sig.ra Juliana ha affermato di non essere responsabile del sinistro e che, avendo lasciato il veicolo stazionato nel cortile di casa e non intendendo metterlo in circolazione, non era obbligata a stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile autoveicoli.

La prima direttiva relativa all'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli¹ dispone che la responsabilità civile relativa alla circolazione degli autoveicoli che stazionano abitualmente sul territorio degli Stati membri deve essere coperta da assicurazione. La seconda direttiva relativa all'assicurazione per la responsabilità civile autoveicoli² prevede la creazione di un organismo avente lo scopo di indennizzare i danni alle persone o alle cose causati in particolare da un veicolo per il quale tale obbligo assicurativo non è stato adempiuto. Gli Stati membri possono disciplinare i ricorsi tra tale organismo e il responsabile del sinistro e altri assicuratori o organismi di sicurezza sociale tenuti a indennizzare le vittime.

¹ Direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 1972, L 103, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005 (GU 2005, L 149, pag. 14) (in prosieguo: la «prima direttiva»).

² Seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984, L 8, pag. 17), come modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005 (GU 2005, L 149, pag. 14). La direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 2009, L 263, pag. 11), ha abrogato segnatamente la prima e la seconda direttiva. Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti, la controversia permane disciplinata da queste ultime due direttive.

È in tale contesto che il Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema, Portogallo), adito dal Fundo de Garantia Automóvel, ha deciso di sottoporre alcune questioni alla Corte di giustizia. Tale giudice si chiede, anzitutto, se la conclusione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile autoveicoli sia obbligatoria qualora il veicolo interessato si trovi, per sola scelta del suo proprietario che non ha più intenzione di guidarlo, stazionato su un terreno privato. Il giudice portoghese chiede poi se la seconda direttiva osti ad una normativa nazionale che prevede che l'organismo di indennizzo abbia diritto a proporre ricorso contro la persona che era soggetta all'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità civile del veicolo che ha causato i danni di cui tale organismo si è fatto carico, ma che non aveva concluso a tale scopo alcun contratto, anche se tale persona non era civilmente responsabile dell'incidente nell'ambito del quale i danni si sono verificati.

Con la sua sentenza odierna, la Corte dichiara che, secondo la prima direttiva, la conclusione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile autoveicoli è obbligatoria qualora il veicolo, pur trovandosi stazionato su un terreno privato per sola scelta del suo proprietario, che non ha più intenzione di guidarlo, sia tuttora immatricolato in uno Stato membro e sia idoneo a circolare.

La Corte considera anzitutto che un veicolo che non sia stato regolarmente ritirato dalla circolazione e che sia idoneo a circolare risponde alla nozione di "veicolo", ai sensi della prima direttiva, e non smette quindi di essere soggetto all'obbligo di assicurazione enunciato da tale direttiva, per il solo fatto che il suo proprietario non ha più intenzione di guidarlo e lo ha immobilizzato su un terreno privato. Il veicolo della sig.ra Juliana stazionava abitualmente sul territorio di uno Stato membro (il Portogallo) in cui era tuttora immatricolato. Inoltre, tale veicolo era funzionante. La Corte ne conclude che il veicolo rientrava senz'altro nell'obbligo di assicurazione enunciato nella prima direttiva. La Corte aggiunge che il fatto che la sig.ra Juliana avesse lasciato il veicolo stazionato su un terreno privato, il cortile di casa, prima che suo figlio se ne impossessasse, e che essa non avesse più intenzione di guidarlo non è pertinente al riguardo.

In secondo luogo, la Corte dichiara che **la seconda direttiva non osta a una normativa che, come la legge portoghese, prevede che l'organismo di indennizzo (nella specie, il Fundo de Garantia Automóvel) abbia diritto a proporre ricorso non soltanto contro il o i responsabili del sinistro, ma anche contro la persona che, pur essendo soggetta all'obbligo di stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile autoveicoli per il veicolo che ha causato il sinistro, non ha stipulato alcun contratto a tal fine, e ciò quand'anche tale persona non sia civilmente responsabile del sinistro.**

Infatti, anche se **il legislatore dell'Unione** ha inteso preservare il diritto degli Stati membri di disciplinare i ricorsi presentati dall'organismo di indennizzo (nella fattispecie il Fundo de Garantia Automóvel) segnatamente contro "il o i responsabili del sinistro", esso **non ha armonizzato i diversi aspetti relativi ai ricorsi di tale organismo (in particolare, la determinazione delle altre persone nei confronti delle quali tali ricorsi possono essere presentati), cosicché tali aspetti rientrano nel diritto nazionale di ciascuno Stato membro.** Ne consegue che una normativa nazionale può prevedere che, qualora il proprietario del veicolo coinvolto nell'incidente non abbia adempiuto l'obbligo ad esso incombente di assicurare tale veicolo, l'organismo di indennizzo possa esercitare un ricorso non soltanto contro il o i responsabili del sinistro, ma anche contro il proprietario, indipendentemente dalla responsabilità civile di quest'ultimo nel verificarsi dell'incidente.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575